ALLEGATO “A”

**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

**CONTRATTO**

**PER IL TRATTAMENTO, LA LAVORAZIONE E LA VENDITA DI CARCASSE DI**

**FAUNA SELVATICA**

Piano triennale di controllo della specie Cinghiale *Sus scrofa*

**TRA**

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito, per brevità, “Ente” o “PNGP”), C.F. 80002210070, con sede legale in Torino via PIO VII n. 9 C.A.P. 10135, PEC: parcogranparadiso@pec.pngp.it., rappresentato dal suo direttore Prof. Antonio Mingozzi, nato a Torino il 8/02/1954, in qualità di Direttore, residente per la carica presso la sopra-menzionata sede legale

**E**

La Soc. Cooperativa “La Kiuva”, con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), P. IVA 00102830072, rappresentata dal Sig. Ivo Joly, nato a Ivrea, il 21.01.1973, con la carica di Presidente, residente per la carica in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), (d’ora in poi denominato “Cooperativa”)

**si conviene quanto segue**

**Art.1**

*Incarico, oggetto e durata*

Il contratto ha per oggetto l'acquisto, il trattamento, la lavorazione e commercializzazione di carni di cinghiale provenienti da piani di controllo della specie, attuati da personale di sorveglianza all'interno dell'area protetta.

La procedura di lavorazione e commercializzazione delle carni di cinghiale dovrà seguire quanto previsto dalle norme vigenti, in particolare da: a) Regolamento CE n. 178/2002, del 28.1.2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare; b) Regolamento CE n 852/2004, del 29.4.2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari; c) Regolamento CE n 853/2004, del 29.4.2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale; d) Regolamento CE n 854/2004, del 29.4.2004; e) Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte, DGR n.13-3093, del 12.12.11, e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, DGR n. 137, del 27.01.2012.

La durata del presente accordo è triennale.

**Art. 2**

*Descrizione delle procedure*

La procedura indicata si basa, in virtù di quanto stabilito dai Regolamenti europei, sul conferimento di tutti gli animali prelevati dall'Ente al Centro abilitato e titolare di un macello autorizzato CEE, riconosciuto come Centro di lavorazione della Selvaggina ai sensi delle norme suddette. Essa prevede: a. Abbattimento effettuato da persona formata (ai sensi della DGR n.13-3093, del 12.12.11) ed eviscerazione nelle due sale autorizzate (Molino e Noasca); b. Conferimento alle stazioni di sosta o punti di raccolta autorizzate, con cella frigo (Molino e Noasca); c. Esame biometrico-sanitario da parte dell'Ispettore sanitario e redazione della modulistica richiesta di trasporto e cessione (Mod. “A”, DGR n.13-3093, del 12.12.11 ); d. Trasporto delle carcasse con mezzo refrigerato ed autorizzato presso il Centro di lavorazione della Selvaggina (Cooperativa), a cura dell'Ente; e. Lavorazione della carcassa, depezzamento e confezionamento; f. Alienazione delle carni, previa vista ispettiva ASL.

**Art. 3**

*Domicilio e Ufficio*

Per i rapporti con gli Uffici dell’Ente, la Cooperativa ha l'obbligo di render disponibile un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, meglio se certificata (PEC).

**Art. 4**

*Tempi di esecuzione*

Le carcasse degli animali saranno fatte pervenire alla Cooperativa a cura dei servizi dell'Ente, in date prefissate, all'indomani, o, comunque a breve distanza di tempo da ogni abbattimento. I tempi di lavorazione della carcassa non sono vincolanti ai fini del presente contratto, mentre lo sono per le prioritarie esigenze di tipo sanitario e di qualità degli alimenti richieste dall'ASL competente per territorio. La Cooperativa si impegna ad una rapida ed accurata lavorazione delle carcasse al fine di massimizzare la quantità di materiale ottenuto dalla loro lavorazione.

**Art. *5***

*Condizioni di vendita, costi e pagamenti*

La Cooperativa si impegna a versare € 3 per ogni kg di carne, al netto della dovuta toelettatura, ricevuta dall'Ente e, nel contempo, l'Ente avrà diritto a riacquistare fino al 50% delle carcasse lavorate (consegnate in sesti, quarti o altra pezzatura concordata, sottovuoto) al prezzo di € 6/kg (gli importi si intendono IVA al 10% inclusi). L'Ente si avvale della facoltà di cedere la possibilità di acquisto del suddetto 50% a terzi, sulla base di quanto stabilito dal “Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e per la cessione di animali sottoposti a piani di controllo destinati all'alimentazione umana” e da specifica Determinazione dirigenziale. In questo caso l'acquisto avverrà direttamente da parte dei singoli acquirenti autorizzati, senza alcuna intermediazione da parte dell'Ente, il quale si impegna a rilasciare agli aventi diritto una lettera di certificazione da esibire alla Cooperativa al momento dell'acquisto delle carni.

Ai pagamenti tra la Cooperativa e l'Ente sarà provveduto mediante emissione di mandati di pagamento bancari, dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

La Cooperativa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. *6***

*Competenza del Tribunale*

Per ogni disputa o contenzioso che dovesse sorgere in conseguenza del servizio svolto sarà competente il Tribunale di Torino.

Per L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

*Il Direttore*

**(Prof. Antonio Mingozzi)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per La Cooperativa “La Kiuva”

*Il Presidente*

**(Sig. Ivo Joly)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_